

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
(Provincia di Pescara)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del.....)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

Art. 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

Art. 6 - Casi di inammissibilità

Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile

Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione Comunale di Città Sant'Angelo sostenere spese di rappresentanza.
- 2) Nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, sobrietà, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, l'Amministrazione intende dare attuazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. In particolare, si vogliono perseguire i seguenti scopi:
 - a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
 - b) uniformare la gestione dell'Ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
 - c) semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

- 1) Costituiscono "spese di rappresentanza" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione - connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità - che consentano di mantenere e accrescerne il prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, locale ed internazionale.
- 2) In particolare, costituiscono spese di rappresentanza, quelle spese sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentative di enti o delegazioni italiane o straniere, ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza.
- 3) Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

Art. 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

- 1) Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
 - visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere
 - incontri di lavoro
 - manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori
 - inaugurazione opere pubbliche
 - cerimonie e ricorrenze.

Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

- 1) Le spese di rappresentanza sopra descritte si riferiscono di norma alle attività istituzionali del Sindaco e degli Assessori e sono poste a carico di appositi capitoli di PEG assegnati al Responsabile del Settore competente, nei limiti delle somme a ciò destinate dal bilancio del Comune di Città Sant'Angelo.
- 2) I Consiglieri Comunali hanno diritto, nei limiti delle proprie funzioni e in quanto specificatamente delegati dal Sindaco, all'effettuazione di trasferte ed alla partecipazione ad individuate iniziative (cerimonie, incontri, commemorazioni ecc.).
- 3) Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

- 1) Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'articolo 2, in particolare quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale:
 - ospitalità, spese di trasporto, piccoli omaggi offerti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico, con ospiti che rivestono le qualifiche del punto precedente;
 - conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
 - stampe di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, addobbi e impianti vari, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione Comunale;
 - forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti simbolici, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri) in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente.
 - onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
 - targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale.

Art. 6 - Casi di inammissibilità

- 1) Non possono costituire spese di rappresentanza:
 - le spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;
 - omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - le spese per acqua, caffè, rinfreschi a beneficio del consiglio in occasione delle riunioni e più in generale le spese per le normali riunioni degli organi istituzionali per fini istituzionali;
 - colazioni di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente;
 - le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;
 - le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici, oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi.
- 2) Non sono imputabili nel prospetto delle spese di rappresentanza, le spese esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'articolo 2, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile

- 1) Le spese di rappresentanza vanno poste a carico dei relativi capitoli di bilancio, denominati "Acquisti di beni per spese di rappresentanza" e "Prestazioni di servizi per spese di rappresentanza" nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente.
Lo stanziamento per le spese di rappresentanza, determinato con il bilancio di previsione, è assegnato annualmente con il Piano Esecutivo di Gestione al Responsabile del Settore competente.

- 2) Le spese di rappresentanza sono impegnate esclusivamente dal Responsabile del Settore competente, nel rispetto degli obiettivi esplicitati nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato, sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
- 3) Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo; a tal fine l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni spesa:
 - l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
 - la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, nonché l'effettiva esecuzione della spesa;
 - le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla;
 - i criteri di quantificazione della spesa;
 - l'individuazione anche numerica dei soggetti destinatari.
- 4) Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, deve rispettare le relative procedure previste dalla normativa vigente.
- 5) Nel caso in cui la spesa di rappresentanza sia sostenuta attraverso i fondi economici, la richiesta di rimborso o di emissione del buono economico all'economista deve essere accompagnata dall'autorizzazione del responsabile del servizio competente e/o da dichiarazione del soggetto ordinatore da cui emergano gli elementi di cui al precedente comma 3.
- 6) Nei casi di cui al comma precedente, l'Economo comunale provvede, su richiesta degli amministratori e previa autorizzazione del responsabile del servizio, alle prenotazioni e ai servizi di cui all'art. 5, all'eventuale concessione di anticipazioni di fondi nonché alle liquidazioni e al pagamento delle spese di rappresentanza, nelle seguenti forme:
 - rimborso al soggetto ordinatore delle spese sostenute, secondo la richiesta corredata della relativa documentazione.
 - pagamento diretto all'operatore economico, su presentazione di regolare scontrino fiscale

Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità

- 1) Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
- 2) Entro 10 giorni dall'approvazione, il prospetto è pubblicato sul sito internet e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del responsabile dei Servizi Finanziari.

Art. 9 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione che lo approva.